

**Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento
e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
ATS SARDEGNA**

Sommario

Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Campo di applicazione	3
Art. 3 Esclusioni.....	5
Art. 4 Soggetti promotori.....	5
Art. 5 Modalità di attivazione e stipula della convenzione.....	6
Art. 6 Obblighi del soggetto promotore	7
Art. 7 Obblighi dell'ATS.....	7
Art. 8 Attivazione del tirocinio	8
Art. 9 Obblighi del tirocinante	9
ART. 10 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria	10
Art. 11 Contingente di tirocinanti ammissibili alla frequenza e durata	11
Art. 12 Tirocinio svolto da studenti cittadini Italiani iscritti ad Università estere.	12
Art. 13 Tirocinio svolto da dipendenti ATS Sardegna	12
Art. 14 Tirocini Operatori Socio Sanitari	13
Art. 15 Specializzandi Facoltà di Medicina e Chirurgia	13
Art. 16 Monitoraggio dati tirocini	13
Art. 17 Assenza autorizzazione	14
Art. 18 Trattamento dati.....	14

Art. 1 Finalità

L'ATS promuove e incentiva i tirocini curriculari.

Al fine di agevolare l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento per gli studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico e che devono acquisire maggiori competenze e professionalizzazione mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché per agevolare l'attuazione di periodi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, per motivarli e orientarli verso scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro, l'ATS mette a disposizione le proprie strutture sanitarie e amministrative.

L'ATS ritiene inoltre opportuno regolamentare le modalità di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) al fine di omogeneizzare i percorsi, assicurare esperienze formative adeguate, semplificare l'iter amministrativo.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai tirocini formativi e di orientamento disciplinati dall'art. 18 della legge 25 giugno 1997, n. 196, dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 1998, n. 142 e dalla direttiva della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica 1 agosto 2005, n. 2.

Si applica inoltre ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, all'art.1, commi 33-43, L. 13 luglio 2015, n.107, e al decreto del Ministero dell'Istruzione del 03 novembre 2017 n.195.

In ossequio a quanto esplicito dalla Decisione N. 2241/2004/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), il presente regolamento si applica agli studenti di cittadinanza Italiana frequentanti Università estere, al fine di creare una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze che agevolerà, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente,

contribuendo così allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione di qualità e faciliterà inoltre la mobilità tra i vari paesi ed i vari settori nel campo dell'occupazione.

Non sono oggetto di questo regolamento i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dalla delibera della Giunta regionale n. 34/7 del 3.7.2018 di recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, commi 34 - 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

In particolare i tirocini ammessi e rientranti nel presente regolamento sono:

- Tirocini curriculari, intesi come esperienze formative e di orientamento obbligatoriamente previsti nei piani di studio universitari o delle Scuole di Specializzazione, master, dottorati, Istituti Scolastici, Enti di Formazione accreditati da Regioni o Province, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo di studio con valore legale;
- tirocini professionalizzanti, intesi come periodi di praticantato obbligatorio necessario per l'iscrizione agli ordini professionali e disciplinato dalla specifica normativa di settore. Trattasi di tirocinio post-laurea abilitante, finalizzato all'esercizio di talune professioni che si svolge all'interno di una particolare area professionale ed è regolato dalla normativa di riferimento, anche per quanto riguarda la durata e gli obiettivi specifici;
- percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) intesi come strumenti per gli studenti degli istituti tecnici, professionali e dei licei negli ultimi tre anni del percorso di studi, e hanno lo scopo di dare agli studenti l'opportunità di conoscere vari ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari.

I tirocini curriculari e professionalizzanti ed i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento non costituiscono rapporto di lavoro bensì una metodologia formativa priva di finalità produttiva e, pur consentendo un'esperienza temporanea di formazione e lavoro, non si configurano come rapporto di lavoro dipendente e non hanno natura giuridica contrattuale.

Art. 3 Esclusioni

Sono esclusi dalla presente disciplina i seguenti tirocini extracurriculari:

- tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
- tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati. Tale tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 della Legge n. 68/1999;
- tirocini estivi di orientamento;
- tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e la formazione;
- tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".

Art. 4 Soggetti promotori

L'attivazione dei tirocini è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra l'ATS (soggetto ospitante) e uno dei seguenti soggetti promotori:

- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della Regione.

Art. 5 Modalità di attivazione e stipula della convenzione

Il soggetto promotore, interessato alla stipula di apposita convenzione per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento o di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento previsti dal presente regolamento, dovrà farne richiesta all'ATS - S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo indicando l'ambito disciplinare ovvero l'Unità Operativa, se conosciuta, presso la quale si intende attivare i tirocini oggetto della convenzione stessa.

La S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, tramite i propri Referenti individuati in ogni Area Socio Sanitaria Locale, procede all'istruttoria amministrativa finalizzata alla stipula della convenzione come da schema tipo allegato (Allegato 1), previa acquisizione preliminare del parere favorevole della struttura o unità operativa interessata.

È fatta salva la possibilità di stipulare convenzioni proposte dal soggetto promotore solo se rispettano i principi generali della convenzione allegata.

La convenzione, formalizzata mediante adozione di determinazione dirigenziale del Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo e firmata digitalmente dallo stesso e dal soggetto promotore non determina l'automatica autorizzazione del tirocinante.

Relativamente ai tirocini nell'area delle Professioni Sanitarie, la S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo procede all'istruttoria amministrativa finalizzata alla stipula della convenzione, previo parere favorevole delle Direzioni dei Servizi delle Professioni Sanitarie di riferimento. Le Direzioni dei Servizi delle Professioni Sanitarie provvedono inoltre a condividere con l'Ente richiedente il progetto formativo e di orientamento e ad individuare, oltre alle sedi, il tutor di tirocinio di riferimento.

Art. 6 Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante per la stesura del progetto formativo individuale;
- assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette devono essere indicate nel progetto formativo;
- designare un tutor in qualità di responsabile didattico - organizzativo che garantisca il rispetto degli obiettivi previsti dal progetto formativo individuale

Ove prevista la sorveglianza sanitaria, inviare all'ATS Sardegna copia del giudizio di idoneità alla mansione sulla base dei rischi specifici.

Art. 7 Obblighi dell'ATS

L'ATS, in qualità di soggetto ospitante, si impegna a:

- designare il tutor aziendale in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che favorisca l'inserimento del tirocinante in azienda, la conoscenza dell'organizzazione aziendale e delle fasi di lavoro;

- non utilizzare i tirocinanti in sostituzione del proprio personale che si trova in malattia, maternità o ferie o per colmare le vacanze in organico, né a utilizzarli per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal progetto formativo; i tirocinanti infatti non possono esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente, se non di carattere ausiliario alle prestazioni rese dal personale dell'Azienda e sotto la supervisione del tutor aziendale;
- attivare la formazione in materia di sicurezza come specificato nell'art 10 del presente regolamento;
- far svolgere i tirocini presso i Presidi e Servizi dell'Azienda, senza che da questo derivi alcun onere economico a carico dell'Azienda stessa, e alcun rapporto di dipendenza. L'Azienda si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento il tirocinio per ragioni di merito o di opportunità, previa comunicazione all'interessato;
- rispettare e far rispettare il Progetto Formativo individuale concordato in tutti gli aspetti (obiettivi, contenuti, tempi e modalità);
- rilasciare al tirocinante l'attestazione, da parte del Responsabile della struttura ospitante o laddove previsto dal Tutor aziendale, relativa al tirocinio prestato con indicazione della durata e del numero di ore effettuate. Copia dell'attestazione dovrà essere inviata al Servizio Formazione dell'Area interessata;
- comunicare al soggetto promotore ogni eventuale sospensione o interruzione del tirocinio;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente/infortunio possa accadere al tirocinante.

Art. 8 Attivazione del tirocinio

L'attivazione del singolo tirocinio avverrà dietro richiesta del tirocinante nel caso di tirocini formativi e di orientamento. Nel caso di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento l'istituzione scolastica dovrà predisporre il progetto che, se ritenuto meritevole di accoglimento, potrà essere autorizzato dall'ATS Sardegna,

compatibilmente con la disponibilità di tutori aziendali e tenuto conto delle preminenti esigenze dettate dall'attività istituzionale.

Il tirocinante dovrà consegnare all'ATS – SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, il modulo domanda svolgimento tirocini curriculari e professionalizzanti qui allegato (allegato 2), 30 giorni prima rispetto alla data in cui intende iniziare il tirocinio, debitamente compilato e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti.

Il Progetto Formativo individuale da allegare al modulo dovrà indicare, tra le altre cose:

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e del tutor aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni
- la durata, il numero delle ore previste ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- il settore aziendale di inserimento.

Il Progetto Formativo individuale dovrà essere sottoscritto dal soggetto promotore, dal tirocinante, dal tutor del soggetto promotore, dal tutor aziendale assegnato e dal soggetto ospitante.

Relativamente ai tirocini nell' area delle Professioni Sanitarie, le Direzioni dei Servizi delle Professioni Sanitarie provvedono a condividere con il soggetto promotore il progetto formativo e di orientamento e ad individuare, oltre alle sedi, il tutor di tirocinio di riferimento.

L'attività di tutoraggio viene resa in orario di servizio, pertanto il suo svolgimento è subordinato al parere del Responsabile della struttura in cui viene svolta la medesima attività. Il tutor di riferimento può essere sostituito in corso di tirocinio da analoga figura professionale per motivate esigenze di servizio, previa comunicazione al soggetto promotore.

I tirocinanti psicoterapeuti dovranno effettuare il tirocinio con tutori psicoterapeuti. (Specializzazione in psicoterapia ai sensi del D.M. 509/98 e della O.M. del MIUR 10/12/2004 e s.m.i.).

La S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, tramite i propri Referenti individuati in ogni Area Socio Sanitaria Locale, procede all'istruttoria amministrativa finalizzata all'autorizzazione o meno secondo lo schema allegato (Allegato 3).

Art. 9 Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- prendere visione, prima dell'inizio del tirocinio del Codice di Comportamento Aziendale nel sito web dell'ATS Sardegna: www.atssardegna.it – Amministrazione Trasparente – Atti Generali.
- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, attenendosi alle indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, l'ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro vigenti nell'Azienda;
- prendere visione dell'informativa ai tirocinanti del D.Lgs n. 81/2008 (allegato 4);
- frequentare con regolarità, secondo il calendario stabilito, concordando con il tutor aziendale eventuali assenze e modifiche di date e orari;
- mantenere, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e s.m.i., Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, Regolamento ATS Sardegna per la protezione dei dati personali di cui alla Deliberazione n. 535 del 18.04.2018) l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto riguarda dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo oppure di comportamento inadeguato o lesivo di diritti ed interessi aziendali, l'ATS Sardegna può sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa informazione al tutor incaricato dal soggetto promotore.

ART. 10 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", pertanto il soggetto promotore e l'Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) Il soggetto promotore concorda con il soggetto ospitante le modalità di erogazione della “formazione generale” sulla sicurezza previste dall’ art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ovvero eroga agli aspiranti tirocinanti la prevista formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;

b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti. I tirocinanti, specializzandi, medici radiologi, tecnici di radiologia e tutto il personale assoggettato all’obbligo del dosimetro, saranno dotati di apposito dosimetro dall’Azienda.

c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

L’Azienda, tramite il rappresentante del Servizio Prevenzione e Protezione, presente in ciascuna Area, somministrerà ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 11 Contingente di tirocinanti ammissibili alla frequenza e durata

L’Azienda potrà ospitare tirocinanti, in relazione all’attività svolta, in misura non superiore al dieci per cento del personale dipendente, come previsto dal decreto interministeriale n. 142 /1998.

Per i tirocini formativi curricolari, si ritiene di dover stabilire il numero massimo di n. 3 tirocinanti contemporaneamente per ciascun tutor aziendale, che abbia dato la propria disponibilità a svolgere detta attività, al fine di contemperare gli adempimenti richiesti dal tirocinio con quelli delle normali attività di servizio cui il tutor stesso deve far fronte.

Per i tirocini professionalizzanti il numero massimo di tirocinanti che ciascun tutor aziendale può affiancare è subordinato a quanto stabilito dai singoli ordini professionali.

In ogni caso è facoltà del Responsabile della struttura sede di tirocinio ammettere ciascun tirocinante in rapporto agli impegni lavorativi del tutor aziendale prescelto.

I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale;

c) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari.

Art. 12 Tirocinio svolto da studenti cittadini Italiani iscritti ad Università estere.

In applicazione della Decisione N. 2241/2004/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, finalizzata all'istituzione di un quadro comunitario unico per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, l'Azienda potrà ospitare tirocinanti, studenti cittadini italiani iscritti e frequentanti Università Estere, per tirocini brevi di 30 giorni.

Le istanze di attivazione di tirocini brevi della durata massima di 30 giorni, da parte delle Università straniere sono autorizzate mediante procedura semplificata, a seguito di approvazione dei Direttori delle Unità Operative interessate.

Lo studente italiano che intende svolgere il tirocinio presso le strutture dell'ATS Sardegna, dovrà allegare i seguenti documenti:

- progetto formativo di tirocinio dell'Università straniera
- polizze assicurative infortuni e responsabilità civile riferite allo svolgimento del tirocinio
- certificato d'idoneità alle mansioni di tirocinante, redatto da un medico competente

Art. 13 Tirocinio svolto da dipendenti ATS Sardegna

Nell'ipotesi di autorizzazione a svolgere il periodo di tirocinio a favore di personale già dipendente dell'Azienda, qualora l'attività di tirocinio non coincida con l'abituale attività di servizio svolta dal dipendente, questa dovrà essere svolta esclusivamente fuori dall'ordinario orario di servizio.

Qualora l'attività di tirocinio coincida con l'abituale attività di servizio svolta dal dipendente, il tirocinio potrà svolgersi per il 50% del monte ore previsto durante

l'orario di servizio e per il restante 50% fuori orario di servizio presso le Unità Operative in cui si svolge l'attività attinente alle materie oggetto di studio.

Art. 14 Tirocini Operatori Socio Sanitari

Per lo svolgimento presso l'ATS dell'attività formativa per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) con un percorso formativo di 1000 ore, approvata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, le funzioni di tutoraggio saranno svolte dal Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali.

Si stabilisce che l'Agenzia formativa dovrà rimborsare a favore dell'ATS un importo pari a € 1,20 per ogni ora di tirocinio, per ciascun allievo, salvo diversa disposizione da parte della Regione Sardegna.

L'Azienda potrà utilizzare il 50% di tale rimborso quale compenso per il personale incaricato a svolgere le attività di coordinamento, tutoraggio e per l'attività economico amministrativa.

Art. 15 Specializzandi Facoltà di Medicina e Chirurgia

Agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia si applicano le norme previste dall'art. 41 del D. Lgs. 368 del 1999. In questo caso, pertanto, la copertura assicurativa (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi) è a carico dell'ATS Sardegna, in qualità di soggetto ospitante, se non è già fornita dall'Università.

La richiesta di tirocinio degli Specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dovrà essere inoltrata dalla Scuola di Specializzazione al Responsabile della struttura interessata, quest'ultimo dovrà trasmetterla alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico dell'ATS Sardegna per l'assicurazione INAIL e alla S.C. Affari Legali per la polizza di responsabilità civile verso terzi e alla S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, che provvederà ad autorizzare il tirocinio.

Art. 16 Monitoraggio dati tirocini

Al fine del monitoraggio dei dati, i Referenti dei tirocini individuati in ogni Area Socio Sanitaria, provvederanno con cadenza semestrale alla stesura di un prospetto

riepilogativo dei tirocini attivati contenente: nominativo del tirocinante, Università/Scuola, tipologia tirocinio, struttura frequentata, tutor aziendale, durata, n. ore.

Art. 17 Assenza autorizzazione

In assenza di formale autorizzazione rilasciata dall'Azienda, al tirocinante è fatto espressamente divieto di frequentare le strutture ATS e ogni eventuale responsabilità e conseguenti danni saranno posti a carico del Responsabile del Servizio che abbia consentito dette attività.

Art. 18 Trattamento dati

I tirocinanti sono autorizzati con il presente atto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal decreto leg.tivo 101/2018 e ss.mm.ii., al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, per le attività strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di tirocinio.

Tutti i dati e le informazioni di cui i tirocinanti avranno conoscenza in ragione dell'attività formativa dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui al progetto formativo.